



## Edizione di sabato 31 marzo 2018

### IVA

**Rettifiche in materia di transfer pricing non rilevanti ai fini Iva**

di Marco Peirolo

### REDDITO IMPRESA E IRAP

**Approvazione del bilancio e termine per il pagamento delle imposte**

di Federica Furlani

### IMU E TRIBUTI LOCALI

**L'Imu e la sovranità dell'incertezza del diritto**

di Irene Mariotti, Massimo Bagnoli

### CONTABILITÀ

**Contabilità inattendibile: conseguenze**

di Viviana Grippo

### IMPOSTE SUL REDDITO

**Detraibilità delle spese sostenute per soggetti affetti da DSA**

di EVOLUTION

### FINANZA

**La settimana finanziaria**

di Mediobanca S.p.A.

## IVA

---

### **Rettifiche in materia di transfer pricing non rilevanti ai fini Iva**

di Marco Peirolo

La Corte di Cassazione, con la [\*\*sentenza n. 2240 del 30 gennaio 2018\*\*](#), ha esaminato i riflessi ai fini Iva delle rettifiche in materia di *transfer pricing*, raggiungendo una conclusione comunitariamente orientata.

In linea, infatti, con le indicazioni della giurisprudenza della **Corte di giustizia**, è stato escluso che la disciplina in tema di prezzi di trasferimento sia applicabile, *de plano*, ai fini della determinazione della base imponibile Iva, in quanto il *transfer pricing* si basa sul concetto di “valore normale”, che nel sistema applicativo dell’Iva è **ammesso nei soli casi tassativamente previsti dall’articolo 80 della Direttiva n. 2006/112/CE**.

A seguito delle modifiche operate dal **D.L. 50/2017**, l’[\*\*articolo 110, comma 7, Tuir\*\*](#) stabilisce che “*i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito (...)*”.

Come indicato dalla **Relazione illustrativa** allo schema del **D.L. 50/2017**, la norma introdotta ha lo scopo di adeguare la terminologia della disciplina domestica in materia di prezzi di trasferimento alle più recenti indicazioni emerse nella sede dell’**OCSE** anche nell’ambito dei lavori del progetto “*Base Erosion and Profit Shifting*” (BEPS), ai fini della corretta determinazione del **valore normale** delle operazioni tra imprese associate e delle conseguenti variazioni del reddito.

In particolare, è stata adeguata la formulazione dell’[\*\*articolo 110, comma 7, Tuir\*\*](#) con il riferimento al **principio di libera concorrenza** (cd. “*arm’s length principle*”) nella determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate, come enunciato nell’articolo 9 del modello OCSE e illustrato dalle Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le Amministrazioni fiscali. La riscrittura della norma richiama gli orientamenti interpretativi già adottati nella prassi amministrativa in sede di introduzione degli **oneri documentali** in materia di prezzi di trasferimento e, confermando il rinvio al **principio di libera concorrenza**, come declinato in sede dell’OCSE, attribuisce flessibilità nell’adozione di metodi di valutazione che meglio rispondano alle dinamiche negoziali del mercato.

In ambito Iva, invece, il **corrispettivo effettivamente ricevuto** è un elemento cardine del meccanismo di applicazione dell’imposta, fondato sul **principio di neutralità** dell’imposta, che

sarebbe violato ove la base imponibile fosse calcolata come un importo per ipotesi superiore al corrispettivo ricevuto.

Nell'[articolo 73 della Direttiva n. 112/2006/CE](#), recepito in Italia dall'[articolo 13 D.P.R. 633/1972](#), è previsto che, “*per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (...), la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni*”, mentre gli [articoli 167](#) ss. della stessa Direttiva riconducono il **diritto di detrazione** all'**esigibilità e inerenza** dell'acquisto del bene/servizio, senza contemplare alcun riferimento, e comunque non in modo diretto, al valore del bene o servizio.

Anche per la **Corte europea**, la circostanza che un'operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo normale di mercato deve ritenersi **irrilevante** ([causa C-412/03](#), *Hotel Scandic Gasabach*). Né vi è elusione o evasione fiscale se i beni/servizi sono forniti a prezzi artificialmente bassi o elevati fra le parti, ove queste ultime beneficino entrambe del **diritto alla detrazione** (cause riunite [C-621/10 e C-129/11](#), *Balkan and Sea Properties*).

La base imponibile per la cessione di un bene o la prestazione di un servizio effettuata a titolo oneroso risulta, pertanto, costituita dal corrispettivo effettivamente ricevuto dal soggetto passivo ed esso rappresenta il **valore soggettivo, realmente percepito e non un valore stimato secondo criteri oggettivi** ([causa C-549/11](#), *Orfey Bulgaria* e [causa C-285/10](#), *Campsas Estaciones de Servicio*).

Esplicite conferme al riguardo si ricavano anche dal recente intervento della Commissione europea esplicitato nel *Working Paper* n. 923 del 28 febbraio 2017, da cui emerge che le rettifiche dei prezzi di trasferimento si riflettono sull'Iva se esiste una **fornitura di beni o servizi a titolo oneroso**, che a sua volta presuppone l'esistenza di un nesso diretto tra il **bene ceduto o il servizio prestato**, da un lato, e il **corrispettivo ricevuto**, dall'altro.

Al di fuori di questa ipotesi, il valore normale – definito dall'[articolo 72 della Direttiva n. 2006/112/CE](#) e dall'[articolo 14 D.P.R. 633/1972](#) – ha un'**applicazione limitata alle situazioni disciplinate dall'articolo 80 della Direttiva n. 2006/112/CE**, corrispondente all'[articolo 13, comma 3, lett. a\), b\) e c\), del D.P.R. 633/1972](#), essendo richiesto, in particolare, che l'operazione sia effettuata tra soggetti collegati e caratterizzati da una limitazione del diritto di detrazione.

Nella [sentenza n. 2240/2018](#), la Suprema Corte ha, inoltre, ricordato che, in condizioni normali, non è consentito all'Amministrazione finanziaria di rideterminare il valore dei beni e servizi acquistati dall'imprenditore, escludendo il **diritto di detrazione** se il valore è ritenuto antieconomico e, dunque, diverso da quello considerato “normale” o comunque tale da produrre un risultato economico ([Cass. 4 giugno 2014, n. 12502](#)).

I **giudici di legittimità** hanno, però, aggiunto che il calcolo dell'Iva sul corrispettivo può essere **disatteso** quando l'Amministrazione dimostri l'**antieconomicità manifesta** e macroscopica dell'operazione, tale da assumere rilievo indiziario di **non verità della fattura** e, dunque, di non verità dell'operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad Iva; in tal caso, spetta all'imprenditore l'onere di dimostrare che la cessione del bene o la prestazione del servizio è reale e inerente all'attività svolta ([Cass. 27 settembre 2013, n. 22130](#) e [n. 22132](#)).

OneDay Master

## TRANSFER E ASPETTI DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA INTERNAZIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Approvazione del bilancio e termine per il pagamento delle imposte***

di Federica Furlani

Ai sensi dell'[articolo 17 D.P.R. 435/2001](#), per determinare il termine entro cui le società di capitali ed enti equiparati devono effettuare il pagamento delle imposte, è necessario fare riferimento:

- alla **data di chiusura dell'esercizio**;
- alla **data di approvazione del bilancio**.

#### ***Approvazione del bilancio nei termini ordinari***

Se il bilancio viene approvato nei **termini ordinari** (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), il versamento deve essere effettuato entro l'**ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta**, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Di conseguenza ipotizzando una società con esercizio coincidente con l'anno solare 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017) e con **bilancio** approvato in data **27 aprile 2018**, il versamento del saldo Ires 2017 e della prima rata di acconto 2018, va effettuato entro il **2 luglio 2018** (il 30 giugno è sabato), ovvero entro il **20 agosto 2018** con la **maggiorazione dello 0,40%**.

Ricordiamo infatti che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza **dal 1° al 20 agosto** di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, **senza alcuna maggiorazione**.

#### ***Approvazione del bilancio oltre i termini ordinari***

Se il bilancio non viene approvato nei **termini ordinari**, ma ci si avvale della **proroga** di approvazione dello stesso entro **180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, il versamento deve essere effettuato entro l'**ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**, ovvero entro il **trentesimo** giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.

La stessa società di cui sopra che si avvalga del **maggior termine di approvazione del bilancio**, fissato al 24 maggio 2018, dovrà effettuare il versamento del saldo Ires sempre entro il 2 luglio 2018, ovvero entro il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%; se invece

l'Assemblea di approvazione del bilancio è fissata al 21 giugno, il relativo versamento deve essere fatto entro il 31 luglio 2018, ovvero entro il 30 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%.

### ***Mancata approvazione del bilancio***

L'ultima ipotesi riguarda la **mancata approvazione del bilancio**, cui deve comunque seguire il versamento delle imposte.

In tal caso, se l'**approvazione** doveva avvenire nei **termini ordinari**, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se invece ci si era avvalsi del **maggior termine di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello entro il quale vi sarebbe dovuta essere stata l'approvazione del bilancio. In entrambi i casi c'è la possibilità di **differimento** del termine di 30 giorni con il versamento della maggiorazione dello 0,40%.

Identificato quindi il termine di versamento delle imposte (saldo 2017 e primo acconto 2018), le stesse possono essere versate in un'**unica soluzione** o possono essere **rateizzate** in un numero definito di rate di pari importo scelto dal contribuente.

La **rateizzazione** deve in ogni caso concludersi entro il mese di **novembre** dell'anno di presentazione della dichiarazione e può riguardare anche solo alcuni importi (ad esempio è possibile rateizzare il saldo Ires e versare invece in un'unica soluzione il primo acconto).

Sugli importi rateizzati sono dovuti **interessi** nelle misura del **4%** da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Pertanto i contribuenti che decidono di rateizzare il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni relative al 2017 possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 2 luglio 2018, ovvero entro il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%.

Le rate successive vanno versate **entro il giorno 16 di ogni mese con applicazione degli interessi dello 0,33% in misura forfetaria** per ogni mese a prescindere dal giorno di versamento. Pertanto:

- se la prima rata di versamento scade il 2 luglio 2018 la seconda scade il successivo 16 luglio con l'applicazione degli interessi dello 0,16%;
- se la prima rata di versamento scade il 20 agosto 2018, la seconda scade sempre il 20 agosto 2018 e la terza il 17 settembre con l'applicazione degli interessi dello 0,33%.

Si riporta di seguito il prospetto delle possibili rate, con scadenze ed interessi dovuti, di cui alle Istruzioni generali del Modello Redditi 2018.

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 <sup>a</sup>	2 luglio	0,00	20 agosto	0,00
2 <sup>a</sup>	16 luglio	0,16	20 agosto	0,00
3 <sup>a</sup>	20 agosto	0,49	17 settembre	0,33
4 <sup>a</sup>	17 settembre	0,82	16 ottobre	0,66
5 <sup>a</sup>	16 ottobre	1,15	16 novembre	0,99
6 <sup>a</sup>	16 novembre	1,48		

(\*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Seminario di specializzazione

## LA GESTIONE DELLA FINANZA IN AZIENDA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IMU E TRIBUTI LOCALI

### **L'Imu e la sovranità dell'incertezza del diritto**

di Irene Mariotti, Massimo Bagnoli

Sulle **aree edificabili** destinate all'esercizio di **attività agricole** (ovvero sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali) vige una **disciplina di favore ai fini Imu**: qualora tali aree siano infatti possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, esse non sono considerate fabbricabili e ma **mantengono la condizioni di terreni agricoli**.

Nella [\*\*circolare 3/DF/2012\*\*](#) il Dipartimento, analizzando attentamente il caso dell'utilizzazione agricola di un terreno edificabile, ribadisce un orientamento costante espresso dalla Corte di Cassazione (**Cassazione, sentenza n. 15566/2010**), secondo la quale in caso di **comunione** di un terreno edificabile in cui persista, per l'intero l'utilizzazione agro-silvo-pastorale ad opera di uno dei **comproprietari** (in possesso dei requisiti richiesti, ovvero CD/IAP iscritto alla previdenza agricola), l'equiparazione dello stesso a terreno agricolo deve essere **estesa anche agli altri comunisti che non esercitano**, sullo stesso, **attività agricola**.

La qualificazione dell'area fabbricabile come terreno agricolo riveste infatti **carattere oggettivo** in considerazione del fatto che la destinazione del fondo a scopo agricolo rende impossibile lo sfruttamento del suolo edilizio.

In questo caso comunque i comproprietari non conduttori del fondo (anche se in possesso di qualifica CD/IAP iscritti alla previdenza agricola) saranno **esentati dal pagamento** del Imu solo se il terreno ricade in aree per cui vige l'**esenzione generalizzata**, in quanto carenti del requisito della conduzione, a differenza del comproprietario CD/IAP iscritto alle previdenza che conduce il terreno per il quale invece l'esenzione spetta a **prescindere dall'ubicazione del terreno**.

Di diverso avviso pare essere la **C.T.R. Lombardia** la quale, in riforma di una sentenza di primo grado ha rigettato il ricorso di un contribuente che ha impugnato un avviso di accertamento Imu per un'area fabbricabile da questi posseduta ma coltivata interamente dal padre e dai fratelli comproprietari in possesso della qualifica di C.D. con relativa iscrizione previdenziale.

La **C.T.R.** ha accolto infatti le **controdeduzioni** del Comune che attribuiva all'esenzione reclamata dal contribuente carattere soggettivo e non oggettivo, escludendone quindi l'estensione al contitolare non qualificato e non svolgente attività agricola.

Originali le argomentazioni proposte dalla suddetta C.T.R. la quale ha ritenuto semplicemente

**non condivisibili**, seppure autorevoli, la motivazioni della sentenza della Cassazione n. 15566/2010, come pure l'interpretazione fornita dalla [\*\*circolare ministeriale 3/DF/2012\*\*](#) che in materia di IMU riprende la linea interpretativa della suddetta sentenza.

Aggiunge la C.T.R. che tali interpretazioni porterebbero ad **abusì ed iniquità** macroscopiche in quanto a suo dire “*basterebbe infatti che lo 0,01% di un'area edificabile sia posseduta da un coltivatore diretto (magari con una donazione artefatta) per assoggettare anche il proprietario al regime agevolato Ici e Imu*”.

Considerazioni erronee in quanto si deve rilevare *in primis* che il presupposto agevolativo richiede la conduzione dell'**intera area** da parte dei comproprietari in possesso delle necessarie qualifiche professionali e previdenziali ed inoltre non sottolinea che il trattamento agevolativo è **differenziato per i comproprietari non coltivatori**: si riconosce a questi ultimi solo la **non edificabilità** dell'area in quanto oggettivamente ed effettivamente destinata ad attività agricole.

Purtroppo troppo spesso si ha evidenza del fatto che il **federalismo fiscale** sia inteso dalle Amministrazioni Comunali come un **regime di deroga** che permetta loro di considerarsi al di sopra di orientamenti giurisprudenziali e di documenti di prassi, accertando i contribuenti sulla base di propri convincimenti privi di qualsiasi supporto.

Occorre una seria riflessione da parte del legislatore nazionale sulla centralità dell'affidamento del cittadino nella **sicurezza giuridica**: principio essenziale dello Stato di diritto che non può essere leso dalle Amministrazioni Comunali a proprio piacimento senza alcuna conseguenza.

In un momento in cui sempre più si investe nella costruzione di un rapporto di *compliance* e di fiducia tra amministrazione pubblica e contribuente, la tolleranza di tali atteggiamenti accertativi superficiali e vessatori non solo mina la **credibilità** dell'amministrazione finanziaria quale unico soggetto titolato a diramare atti interpretativi delle disposizioni che disciplinano l'attuazione del rapporto tributario ma toglie anche dignità allo **Statuto del contribuente**. Tale Statuto infatti non solo valorizza la rilevanza esterna delle circolari interpretative prevedendo che l'Amministrazione, in ossequio al dovere di informazione debba “*portare a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con mezzi idonei, tutte le circolari e risoluzioni da esse emanate(...)*” (**articolo 5, comma 2, L. 212/2000**) ma tutela anche l'affidamento del contribuente stabilendo che “*non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria (...)*” (**articolo 10, comma 2, L. 212/2000**).

Seminario di specializzazione

## LE COOPERATIVE AGRICOLE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTABILITÀ

### **Contabilità inattendibile: conseguenze**

di Viviana Grippo

Si parla poco di contabilità inattendibile nonostante la stessa possa costituire presupposto per l'Amministrazione finanziaria di **ricalcolo induttivo del reddito**.

L'[\*\*articolo 39 D.P.R. 600/1973\*\*](#) prevede infatti che “*se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili ... ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio... L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti*”.

Il citato articolo specifica poi che sussiste comunque **inattendibilità** qualora il reddito d'impresa **non sia stato indicato nella dichiarazione dei redditi**, quando il contribuente non ha tenuto le scritture contabili o comunque quando esse non sono disponibili per “*causa di forza maggiore*”, ed infine se siano riscontrate **omissioni, inesatte indicazioni, irregolarità formali gravi, numerose e ripetute**.

A quanto suddetto si affianca la previsione dell'[\*\*articolo 1 D.P.R. 570/1996\*\*](#), il quale, limitatamente alle aziende (esercenti attività d'impresa) soggette a **studi di settore** o parametri, identifica alcune fattispecie, **irregolarità formali o sostanziali**, al verificarsi delle quali scatta l'inattendibilità delle scritture contabili con conseguente possibilità di **accertamento presuntivo da studi di settore**.

Si esaminano nella tabella che segue tali fattispecie.

#### **Irregolarità formali**

*Disponibilità liquide*

Ai fini della regolarità l'azienda è tenuta a **tenere contabilmente distinta la cassa contanti, assegni oltre alle operazioni in carta di credito dalla banca** (per la quale è opportuna l'apertura di tanti conti quanti sono i rapporti di conto intrattenuti).

*Crediti e debiti (no dipendenti)*

**I crediti e i debiti devono essere registrati in modo analitico** così che ogni creditore e ogni debitore disponga di una **propria scheda**, ne consegue che sul conto “*crediti diversi*” debbano essere riportati **solo movimenti di modesto importo**.

*Versamenti e prelevamenti (titolare el soci)*

**el versamenti e i prelevamenti di titolari, soci o associati devono essere contabilmente rilevati**.

*Rimanenze*

È obbligatoria l'indicazione dei **criteri seguiti per la determinazione delle rimanenze** sia per le società di capitali che

per le società di persone e le ditte individuali.

**Irregolarità sostanziali**

*Scostamenti tra valori in sede di verifica e registrazioni contabili*

Seminario di specializzazione

## **NULLITÀ E FALSITÀ DEL BILANCIO E DELLE DICHIARAZIONI FISCALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***Detraibilità delle spese sostenute per soggetti affetti da DSA***

di **EVOLUTION**

**Dal 2018 tra le spese detraibili al 19% in dichiarazione faranno capolino quelle sostenute per soggetti affetti da DSA a seguito delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018 all'art. 15 TUIR.**

**Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in **EVOLUTION**, nella sezione "Imposte dirette", una apposita Scheda di studio.**

**Il presente contributo analizza le spese detraibili in dichiarazione a seguito delle novità introdotte dell' articolo 1 comma 665 lettera a) L. 205/2017.**

La **Legge di Bilancio 2018** ([articolo 1 comma 665 lettera a\) L. 205/2017](#)) introducendo la lettera e-ter) all'[articolo 15 comma 1 TUIR](#) ha riconosciuto al contribuente la possibilità di detrarre, nella misura del 19%, le spese sostenute per:

- l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici (ex Legge 170/2010);
- l'uso di strumenti compensativi che favoriscono la comunicazione verbale e l'apprendimento delle lingue straniere;

a favore di studenti, anche maggiorenni, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, ai quali è stato diagnosticato il "Disturbo specifico dell'apprendimento, purché risulti da un certificato medico il collegamento funzionale tra i suddetti strumenti ed il disturbo diagnosticato.

Sembra opportuno evidenziare che se la legge di bilancio citata da un lato prevede la fruizione della detrazione già relativamente alle spese sostenute dal periodo d'imposta 2018, dall'altro demanda all'Agenzia delle Entrate l'onere di pubblicare un decreto non dirigenziale che individui le modalità di fruizione della detrazione in commento.

Inoltre l'[articolo 5-quinquies D.L. 148/2017](#), integrando l'[articolo 15, comma 1, lettera c\)](#), ha incluso, per il **biennio 2017-2018**, tra le spese che danno diritto alla detrazione per spese sanitarie anche quelle relative **all'acquisto di alimenti ai fini medici speciali** (ad eccezione di

quelli destinati ai lattanti) individuati nella **sezione A1 del Registro nazionale** (ex [articolo 7 D.M. 8/06/2001](#)) reperibile sul sito del Ministero della salute ([http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pagineAree\\_3667\\_listaFile\\_itemName\\_1\\_file.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3667_listaFile_itemName_1_file.pdf)).



## FINANZA

### ***La settimana finanziaria***

di Mediobanca S.p.A.



# MEDIOBANCA

#### **IL PUNTO DELLA SETTIMANA: tensioni commerciali tra Usa e Cina**

- Appaiono limitate le possibili ricadute su crescita, inflazione e commercio mondiale delle politiche protezionistiche dell'amministrazione US
- Tali misure stanno avendo un impatto sulla fiducia di imprese e consumatori e sull'avversione al rischio degli investitori
- Resta bassa la probabilità di un'escalation che si trasformi in una vera e propria guerra commerciale

**L'imposizione di dazi doganali da parte degli Stati Uniti da inizio 2018 ha sollevato preoccupazioni sull'impatto che tali misure** potrebbero avere sul commercio internazionale e, quindi, sulla crescita globale. Dopo i dazi su acciaio e alluminio di inizio marzo, la settimana scorsa l'amministrazione Trump ha annunciato diverse misure protezionistiche finalizzate a colpire le relazioni commerciali USA-Cina, in risposta a presunte pratiche commerciali scorrette che la Cina avrebbe messo in atto, giustificandole con il tentativo di ridurre **il proprio disavanzo commerciale statunitense**. **A gennaio il disavanzo statunitense con la Cina ha raggiunto quasi i 36 miliardi di dollari (-35,953 mil), il più alto mai registrato da un paese**: la ripresa della domanda statunitense ha fatto aumentare i consumi e le importazioni di molti beni di consumo, tra cui automobili, cellulari dalla Cina, verso la quale sono aumentate anche le esportazioni americane, sebbene a ritmo inferiore.

**Le misure comunicate dal presidente Trump sono state tre**. In primo luogo, gli Stati uniti hanno deciso di presentare all'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), attraverso il proprio rappresentante per il commercio estero, **un ricorso formale contro l'acquisizione scorretta di tecnologia da parte della Cina, imposta alle imprese straniere per accedere al mercato cinese**. Tali pratiche, contrarie ai principi fondamentali del WTO, costituirebbero


un'acquisizione indebita di proprietà intellettuale, problema da tempo lamentato non solo dalle imprese statunitensi, ma da tutte le società estere presenti nel paese asiatico. In secondo luogo, **nuove restrizioni saranno imposte agli investimenti cinesi all'estero**, finalizzati all'ottenimento di tecnologie chiave statunitensi. In terzo luogo, **Trump ha firmato un decreto che impone dazi sulle merci cinesi per 60 miliardi di dollari**. I dazi dovrebbero essere pari al 25% ed essere rivolti ad un elenco di 1300 prodotti, che includono il settore aerospaziale, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i macchinari. Le misure non scatteranno immediatamente perché l'amministrazione ha fissato 15 giorni per selezionare gli esatti prodotti da colpire. Questi 15 giorni saranno poi seguiti da un periodo di consultazione di 30 giorni. Quindi, in termini di cronologia degli eventi, entro 15 giorni il rappresentante commerciale degli Stati Uniti annuncerà la proposta di elenco dei prodotti cinesi interessati e consentirà un periodo di raccolta di commenti di 30 giorni da parte dell'industria impattata, dopodiché i dazi entreranno in vigore a meno che gli Stati Uniti non fermino o ritardino il processo. Entro i prossimi 60 giorni, il Dipartimento del Tesoro realizzerà anche nuove restrizioni che dovrebbero impedire alle società cinesi di investire in alcuni settori dell'economia statunitense, dove ha cercato di ottenere tecnologia statunitense. Queste tre misure sono state prese sotto l'autorità della sezione 301 del *Trade Act* e **non richiedono l'approvazione del Congresso**, che consente di prendere misure di ritorsione per il commercio sleale dei partner. Per il caso in questione, l'accusa riguarda le pratiche cinesi di proprietà intellettuale. **Finora la reazione della Cina è stata relativamente mite**, solo 3 miliardi di dazi all'importazione verso i prodotti alimentari degli Stati Uniti, in particolare 128 prodotti (tariffe del 15% sulla frutta fresca e secca, prodotti a base di noci, vino, etanolo modificato, ginseng americano e importazioni di tubi d'acciaio senza saldatura, e una tariffa del 25% su carne di maiale e prodotti lavorati, alluminio riciclato e altri articoli). Attualmente, **le ricadute immediate e dirette di queste decisioni su crescita, inflazione e sulla dinamica del commercio mondiale appaiono limitate**: 60 miliardi di dollari di importazioni statunitensi costituiscono solo lo 0.3% del commercio mondiale. E naturalmente il commercio non si fermerà alla sola entrata in vigore dei dazi. Molti consumatori statunitensi continueranno ad importare merci dalla Cina, a prezzi più elevati, e/o a seconda del prodotto, altri potranno trovare fornitori altrove. **Tali decisioni stanno avendo un impatto sulla fiducia di imprese e consumatori** e sull'avversione al rischio degli investitori. La settimana scorsa i mercati hanno iniziato a prezzare una probabilità più elevata di un rallentamento del commercio internazionale nel 2018. A nostro avviso, attualmente, esiste un'elevata probabilità di un dialogo produttivo tra la Cina e le autorità statunitensi e riteniamo che la reazione della Cina continuerà ad essere pragmatica, per tanto sono da escludersi azioni più rilevanti quali la vendita dei Treasury o azione di manipolazione sullo yuan, mentre resta limitata la probabilità limitata di un'escalation, ritenendo che gli Stati Uniti stiano usando questa politica come metodologia di negoziazione (e come strumento di campagna elettorale). In questa direzione va l'annuncio che l'amministrazione Trump ha annunciato che l'UE, l'Argentina, l'Australia, il Brasile e la Corea sono ora esenti dalle tariffe su acciaio e alluminio. Questa decisione di esonerare più paesi ha ridotto l'impatto sui partner commerciali e il rischio di contromisure proporzionate da parte dei partner commerciali.

**Commercio internazionale:**      **Azioni intraprese da US**    **Data**    **Motivazione**

## economie avanzate ed emergenti nel 2018 (tasso di crescita % a/a)

Commercio internazionale: economie avanzate ed emergenti  
(tasso di crescita % a/a)

— Advanced economies — Emerging economies — Global



Fonte: ECB - B. Cœur "Trade as an engine of growth: Prospects and lessons for Europe - 16/02/2018 - Ultimo osservazione 2017 T3

Dazi sull'importazione di pannelli solari fino al 30%  
18 gen Indagine di salvaguardia nazionale  
basta sulla sezione 201 del Trade Act del 1974 sotto USITC

Dazi sulle importazioni di lavatrici importati fino al 20%  
18 gen Indagine di salvaguardia nazionale  
basta sulla sezione 201 del Trade Act del 1974 sotto USITC